

Precetto: come fare opposizione



Esecuzione forzata: l'opposizione all'esecuzione e agli atti, motivi di ricorso, vizi della richiesta di pagamento del creditore.

Ricevere la notifica di un [atto di precetto](#) è sempre preludio di problemi giudiziari: come noto, infatti, si tratta di una sorta di “**ultimo avviso**” inviato dal creditore con cui chiede di adempiere una determinata prestazione (il pagamento di una somma di denaro, l'abbattimento di un muro, la riparazione di una tubatura, ecc.); se l'adempimento non avviene entro 10 giorni, il creditore può procedere ad esecuzione forzata (per esempio, potrebbe decidere di **pignorare** i beni mobili presenti in casa o il **conto corrente**).

Un atto di precetto, però, non piomba in casa dalla sera alla mattina: chi lo riceve dovrebbe essere già al corrente di avere un'obbligazione derivante da un cosiddetto [titolo esecutivo](#) (una sentenza di condanna, un assegno o una cambiale, un contratto di mutuo, un decreto ingiuntivo, ecc.).

Dunque, il precetto anticipa l'inizio di un'azione esecutiva, che comunque non può intervenire più tardi di 90 giorni dalla notifica del precetto medesimo.

Diversamente, il precetto “scade” (in gergo tecnico si dice “perento”).

Anche contro il **precetto**, però, si può presentare **opposizione**. Di certo, se il titolo esecutivo è una sentenza o altro provvedimento di un giudice (cosiddetti **titoli giudiziali**) e, contro di esso, non si è deciso a suo tempo di fare appello o ricorso per Cassazione, non si può proporre, con l’opposizione al precetto, gli stessi motivi di censura che si sarebbero dovuti presentare al giudice dell’impugnazione: equivarrebbe, altrimenti, a riaprire i termini per appellare o ricorrere in Cassazione (termini che, invece, sono perentori e corrispondono rispettivamente a 30 e 60 giorni dalla notifica della sentenza). In questi casi, dunque, i motivi di contestazione del precetto devono riguardare vizi dell’atto in sé e non del suo “precedente” (per esempio: conteggi errati, notifica a soggetto sbagliato, avvenuto pagamento, ecc.).

Invece, nel caso in cui il precetto sia stato emesso sulla scorta di un **titolo esecutivo stragiudiziale**, come una cambiale, un assegno, un contratto di mutuo, ecc., allora la contestazione può vertere anche sul merito del debito e, quindi, sull’esistenza stessa del diritto del creditore ad agire.

In entrambi i casi l’opposizione al precetto è rivolta, in prima battuta, a **sospendere il procedimento di esecuzione forzata**: in particolare, il giudice, su richiesta del debitore, valuta se sussistono gravi ragioni per bloccare il pignoramento e, nel frattempo, decidere se l’opposizione sia fondata o meno. In tal modo, il debitore può star tranquillo che, almeno per tutta la durata del processo, non subirà alcuna esecuzione forzata. All’esito poi della causa, se l’opposizione viene accolta, l’esecuzione non può essere più avviata; diversamente riprende (sempre che il creditore intenda ancora procedere).

Se, invece, il giudice non concede la **sospensione**, il creditore può agire anche durante il corso del processo di opposizione al precetto, salvo poi dover risarcire il debitore qualora vinca la causa.

In questa breve scheda vedremo quali sono i tipi di opposizione consentiti dalla legge contro il precetto.

Le opposizioni contro il precetto

Per contestare la legittimità sostanziale o formale del precetto e dei successivi atti esecutivi, il debitore ha due tipi di opposizione da poter proporre:

– l'**opposizione all'esecuzione** con cui si contesta il diritto del creditore a procedere all'esecuzione o a pignorare determinati beni. In pratica, con questo strumento si pone in discussione l'esistenza o la validità di un titolo, a monte, che giustifichi l'avvio dell'esecuzione forzata. Non vi sono termini massimi entro cui presentare l'opposizione all'esecuzione; pertanto essa può essere avviata anche ad esecuzione forzata già avviata ed ancora in corso;

– l'**opposizione agli atti esecutivi** con cui si contestano vizi formali o processuali dei singoli atti dell'esecuzione. In tal caso il ricorso va presentato entro 20 giorni dalla notifica dell'atto viziato.

Nei suddetti casi si apre un processo ordinario che di regola l'opponente promuove per sospendere il processo di esecuzione e, una volta accertate le ragioni, per neutralizzarlo.

Stabilire la **differenza tra opposizione all'esecuzione** (per vizi cioè di sostanza) e **opposizione agli atti esecutivi** (per vizi cioè di forma) è particolarmente

importante posto che solo nel secondo caso vi sono dei termini da rispettare.

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Con l'**opposizione all'esecuzione** il debitore può contestare il diritto del creditore (cosiddetto "**opposto**") a procedere ad esecuzione attaccando sia la **legittimità del titolo esecutivo** (per esempio: assegno dichiarato smarrito e mai rilasciato al creditore; debito già estinto; applicazione di interessi anatocistici da parte della banca), sia la **legittimazione stessa del creditore** a ottenere l'esecuzione e dell'opponente a subirla (per esempio: pignoramento nei confronti dell'erede che abbia invece rifiutato l'eredità, ecc.).

Si può anche contestare la **pignorabilità dei beni** oggetto dell'esecuzione (per esempio: pignoramento della casa che, invece, è oggetto del fondo patrimoniale; pignoramento di beni mobili in realtà appartenenti ai genitori, ecc.).

In particolare, con l'opposizione all'esecuzione l'opponente può far valere vizi che riguardano il **titolo esecutivo** in generale (relativi ad esempio alla sua esistenza o ai suoi requisiti) o che si riferiscono a specifiche caratteristiche del titolo giudiziale o stragiudiziale fatto valere.

L'opponente può anche chiedere di accertare la **legittimazione** del creditore a procedere con l'esecuzione in quanto soggetto diverso dall'effettivo avente diritto (specie se c'è stata una **successione** nel titolo esecutivo) oppure contestare la possibilità di subire l'esecuzione in quanto persona diversa dall'effettivo debitore.

Se l'esecuzione non è ancora iniziata, l'opposizione si presenta nella forma dell'atto di **citazione** in giudizio del creditore che ha richiesto la notifica del precetto e deve essere notificata al creditore stesso secondo le regole generali.

In generale il **giudice competente** si individua in base al criterio del valore determinato tenendo conto del credito indicato nel precetto: se questo è inferiore ai 5.000 € la competenza è del giudice di pace, altrimenti è del tribunale.

Se l'esecuzione è già iniziata, l'opposizione si presenta con **ricorso** e la **competenza** per l'opposizione all'esecuzione già iniziata spetta al giudice dell'esecuzione sotto la cui direzione si sta svolgendo il processo esecutivo.

Durante il giudizio di opposizione all'esecuzione il **termine di efficacia del precetto** rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riassunzione del processo esecutivo.

Esempi di opposizione all'esecuzione

Sulla scorta delle interpretazioni fornite dai giudici, ecco alcuni esempi di **motivi di opposizione** che possono essere sollevati contro il **precetto** attraverso l'**opposizione all'esecuzione**:

- sentenza di primo grado la cui efficacia esecutiva è stata sospesa in grado di appello, in attesa dell'esito del giudizio;
- assegno emesso da oltre 6 mesi o cambiale emessa da oltre 3 anni;
- inesistenza della sentenza per mancanza della **sottoscrizione del giudice** o in caso di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio;

- cambiale priva del bollo o della bollatura nei termini di legge;
- diversità tra la somma indicata nel precetto e quella contenuta nel titolo esecutivo
- richiesta di adempimento di un'obbligazione più gravosa di quella dovuta;
- contestazione in tutto o in parte del pagamento di interessi sulla somma capitale richiesta nell'atto di precetto;
- mancato inizio dell'esecuzione entro 90 giorni dalla notifica del precetto;
- pignoramento eseguito su beni impignorabili o appartenenti a terzi;
- contestazione dell'esecutività della condanna alle spese contenuta nella sentenza;
- se l'esecuzione si fonda su un titolo giudiziale il debitore può opporre di aver pagato dopo la formazione del giudicato, ma non può opporre di aver pagato prima;
- titolo privo di efficacia esecutiva;

- inesistenza del titolo esecutivo;

- inesistenza della sentenza (il debitore non può però contestare la semplice nullità di una sentenza non impugnata).

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Con l'opposizione agli atti esecutivi gli opposenti possono contestare:

- i **vizi del titolo esecutivo** e del **precetto**, sia formali sia relativi alla loro notifica;

- i vizi dei **singoli atti successivi dell'esecuzione forzata** (istanze, ordinanze o decreti emessi durante il processo esecutivo). Le contestazioni possono riguardare vizi formali, ossia relativi alla mancanza delle condizioni per la loro emanazione o all'assenza dei presupposti processuali, ma anche la loro incongruenza o inopportunità;

- l'ordinanza di **assegnazione di crediti** nel **pignoramento presso terzi**; l'opponente in questo caso è il terzo che prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

L'opposizione deve essere presentata con **citazione** e proposta entro il **termine perentorio** di 20 giorni dal giorno in cui è stato notificato al debitore il titolo esecutivo o il precetto. Al procedimento non si applica la **sospensione feriale** dei termini.

Il **giudice competente** è sempre e inderogabilmente il **tribunale**, determinato secondo le seguenti regole:

1- se l'opposizione è fatta prima della notifica del precetto: il tribunale del luogo dove è residente o domiciliato il creditore,

2- se l'opposizione è fatta dopo la notifica del precetto, il tribunale dell'esecuzione. Se però il creditore non ha eletto domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale dell'esecuzione o ha eletto domicilio in un luogo diverso (ossia un luogo in cui il debitore non ha beni o crediti da sottoporre ad esecuzione) è competente il tribunale del luogo in cui è stato notificato il precetto e le notificazioni al creditore istante si fanno presso la cancelleria del tribunale stesso.

Esempi di opposizione all'esecuzione

Sulla scorta delle interpretazioni fornite dai giudici, ecco alcuni esempi di **motivi di opposizione** che possono essere sollevati contro il **precetto** attraverso l'**opposizione agli atti esecutivi**:

- rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in favore della quale il titolo è stato emesso;

- il titolo notificato manca della formula esecutiva;

- mancato deposito del titolo esecutivo in originale o copia autentica;

- vizi formali del titolo esecutivo notificato e nullità del precetto per omessa descrizione degli immobili di cui si chiede il rilascio;
- firma del precetto da parte dell'avvocato privo della procura alle liti;
- mancata indicazione nel precetto del legale rappresentante della società che ha rilasciato la procura;
- mancata specificazione nel precetto della somma dovuta ;
- mancata indicazione nel precetto della data di notifica del titolo esecutivo;
- mancata notifica del titolo esecutivo (per es. la sentenza);
- inesistenza-nullità della notificazione del pignoramento;
- mancato rinnovo della notifica del precetto nei confronti dell'erede di un debitore cui è stato notificato il precetto prima della morte.